



Modifiche al codice penale in materia di prescrizione A.C. 745, A.C. 1036

Dossier n° 116 - Schede di lettura
7 giugno 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	745	1036
Titolo:	Modifica all'articolo 159 e abrogazione dell'articolo 161-bis del codice penale in materia di prescrizione	Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Costa	Maschio
Iter al Senato:	No	No
Numero di articoli:	2	1
Date:		
presentazione:	29 dicembre 2022	23 marzo 2023
assegnazione:	2 febbraio 2023	22 maggio 2023
Commissioni competenti:	Il Giustizia	Il Giustizia
Sede:	referente	referente
Pareri previsti:	I e V	I e V

Premessa

Le proposte di legge in commento recano entrambe modifiche al codice penale in materia di prescrizione al fine di ripristinare la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della L. 3/2019 (cd. "spazzacorrotti").

Quadro normativo vigente

La prescrizione del reato - istituto disciplinato dagli **artt. 157 ss. c.p.** - è la **rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva**, in considerazione del **tempo trascorso** dalla commissione del reato.

La prescrizione del reato

Per quanto concerne il fondamento e la natura dell'istituto della prescrizione, la Corte costituzionale nella sent. 143/2014, richiamando anche la propria precedente giurisprudenza, ha precisato: "Sebbene possa proiettarsi anche sul piano processuale – concorrendo, in specie, a realizzare la garanzia della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) – la prescrizione costituisce, nell'attuale configurazione, un istituto di natura sostanziale (ex plurimis, sentenze n. 324 del 2008 e n. 393 del 2006), la cui ratio si collega preminentemente, da un lato, all'«interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato [...] l'allarme della coscienza comune» (sentenze n. 393 del 2006 e n. 202 del 1971, ordinanza n. 337 del 1999); dall'altro, «al "diritto all'oblio" dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela» (sentenza n. 23 del 2013)".

In materia sono intervenute la L. 251/2005, la L. 3/2019 e, da ultimo, la L. 134/2021 e il D. Lgs. 150/2022.

In base alle norme attualmente vigenti, per calcolare il tempo necessario a prescrivere un reato si fa riferimento alla pena massima prevista per il reato stesso, con due limiti: nel caso di delitto, il tempo non può mai essere inferiore ai 6 anni; nel caso di contravvenzione, non può mai essere inferiore a 4 anni.

Tempo necessario a prescrivere

In base all'**art. 157 c.p.** (come sostituito dalla L. 251/2005) la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al **massimo della pena edittale** stabilita dalla legge per ogni singolo reato; tale tempo non può comunque essere in caso di delitto inferiore a 6 anni e in caso di contravvenzione inferiore a 4 anni. Al fine dell'individuazione del massimo della pena edittale, si stabilisce che non si debba tener conto né delle aggravanti né delle

attenuanti, salvo che delle circostanze aggravanti ad effetto speciale (che comportano cioè un aumento della pena superiore ad un terzo) e di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria. Analogamente, non si tiene conto della disciplina del concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. Se il reato è punito congiuntamente o alternativamente con pena pecuniaria si dovrà tener conto della sola pena detentiva, mentre in caso di pene di natura diversa il termine di prescrizione è fissato in tre anni.

Prima delle modifiche introdotte dalla L. 251/2005 (entrata in vigore l'8 dicembre 2005) erano previsti i seguenti termini di prescrizione (avendo riguardo alla pena edittale e tenendo conto dell'aumento massimo di pena per le aggravanti e della diminuzione minima per le attenuanti): venti anni per i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni; quindici anni per i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni; dieci anni per i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni; cinque anni per i delitti puniti con la pena della reclusione inferiore a cinque anni o con la pena della multa; tre anni per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto; due anni per le contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda.

L'istituto della prescrizione è sempre rinunciabile dall'imputato.

I reati puniti con l'**ergastolo** sono **imprescrittibili**.

Per alcuni particolari delitti i **termini** di prescrizione, calcolati ai sensi dell'articolo 157 c.p., sono **raddoppiati**.

I termini sono raddoppiati per i seguenti delitti: frode in processo penale e depistaggio aggravati; disastro colposo (la Corte cost. con sent. 143/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede il raddoppio dei termini per il delitto di incendio colposo); omicidio colposo e omicidio stradale; delitti contro l'ambiente; maltrattamenti contro familiari o conviventi; schiavitù; tratta; traffico di organi; prostituzione minorile; pedopornografia; violenza sessuale.

I termini sono altresì raddoppiati per i delitti di competenza della procura distrettuale ex art. 51, comma 3-bis e comma 3-quater c.p.p.: associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti concernenti immigrazione clandestina, schiavitù, tratta, traffico di organi, prostituzione minorile, pedopornografia, violenza sessuale, contraffazione, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, traffico illecito di rifiuti, sequestro di persona a scopo di estorsione; delitti commessi avvalendosi del vincolo associativo di tipo mafioso; delitti commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso; associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi.

L'art. 158 c.p. (come modificato, da ultimo, dalla legge n. 3/2019) stabilisce che il **termine della prescrizione decorre:**

Decorrenza della prescrizione

- per il reato consumato, dal giorno della consumazione;
- per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole
- per il reato permanente o continuato, dal giorno di cessazione della permanenza o continuazione;

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Tuttavia, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta il termine decorre dal giorno in cui è stato commesso il reato.

Inoltre, per una serie di delitti in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del 18° anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza; in quest'ultimo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.

La **sospensione del corso della prescrizione** è disciplinata dall'**articolo 159** in base al quale il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare norma di legge, oltre che nei casi di:

Sospensione della prescrizione

- autorizzazione a procedere;
- deferimento della questione ad altro giudizio;
- sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore;
- sentenza di non doversi procedere ex art. 420-*quater* c.p.p. per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato: in tal caso il corso della prescrizione resta sospeso fino al momento in cui è rintracciato l'imputato ma in ogni

caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'art. 157 (tale previsione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. i del D. Lgs. 150/2022);

- richiesta di rogatoria all'estero (il termine massimo di sospensione è pari a 6 mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria).

In questi casi la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

L'**art. 160 c.p.** del codice penale disciplina l'**interruzione del corso della prescrizione** collegandola:

Interruzione
della
prescrizione

- all'ordinanza che applica le misure cautelari personali;
- all'ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto;
- all'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria o al giudice;
- all'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio;
- al provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione;
- alla richiesta di rinvio a giudizio;
- al decreto di fissazione dell'udienza preliminare;
- all'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato;
- al decreto di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena;
- alla presentazione o alla citazione per il giudizio direttissimo;
- al decreto che dispone il giudizio immediato;
- al decreto che dispone il giudizio, al decreto di citazione a giudizio e al decreto di condanna.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. L'interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, c.p. non può in ogni caso comportare l'aumento di più di 1/4 del tempo necessario a prescrivere.

In via di eccezione, l'aumento del tempo necessario a prescrivere non può superare la metà del tempo ordinario per:

- una serie di reati contro la pubblica amministrazione: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320); pene per il corruttore (321 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri limitatamente ai delitti già richiamati (art. 322-bis); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis);

- recidiva aggravata dalle circostanze di cui all'art. 99, co. 2.

L'aumento del tempo necessario a prescrivere non può superare di più di 2/3 il tempo ordinario in caso di recidiva reiterata; non può superare di più del doppio il tempo ordinario nei casi di delinquente abituale o professionale (artt. 102, 103 e 105 c.p.).

Tali limiti agli effetti dell'interruzione non si applicano ai delitti di competenza della procura distrettuale ex art. 51, comma 3-bis e comma 3-quater c.p.p. (vedi sopra).

Ai sensi dell'**art. 161 c.p.**, primo comma, l'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato mentre la sospensione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo.

L'**art. 161-bis c.p.** prevede la **cessazione definitiva del corso della prescrizione** a seguito della pronuncia della **sentenza di primo grado**. Nondimeno, la medesima norma prevede che il corso della prescrizione riprenda nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore.

Cessazione
definitiva della
prescrizione

Si ricorda, al riguardo, che il secondo comma dell'art. 159, come sostituito dalla L. 3/2019, prevedeva che il corso della prescrizione rimanesse sospeso dalla sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna.

La L. 134/2021 ha abrogato tale comma e ha contestualmente introdotto l'art. 161-bis.

La L. 134/2021 ha altresì introdotto l'**art. 344-bis c.p.p.**, che prevede l'istituto dell'**improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione**. Tale articolo prevede che la mancata definizione del giudizio di **appello** entro il termine di **2 anni** e del giudizio di **cassazione** entro il termine di **un anno**

Improcedibilità

costituiscono cause di **improcedibilità dell'azione penale** (si tratta di termini corrispondenti a quelli di **ragionevole durata** del processo previsti dalla L. 89/2001 per i rispettivi gradi di giudizio). I predetti termini possono essere prorogati nel caso di giudizi particolarmente complesso o per reati di particolare gravità.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost. **la legge assicura la ragionevole durata del processo** e che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali afferma all'art. 6 (*Diritto a un equo processo*) che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata **entro un termine ragionevole**.

Contenuto dell'AC 745

La proposta di legge **AC 745** prevede l'**introduzione nell'art. 159 c.p. di ulteriori ipotesi di sospensione della prescrizione**, a seguito di sentenza di condanna in primo grado e in secondo grado, e, conseguentemente, l'**abrogazione dell'art. 161-bis sulla cessazione della prescrizione a seguito della sentenza di primo grado**.

Il provvedimento in commento consta di **2 articoli**.

L'**articolo 1** inserisce, dopo il primo comma dell'art. 159 c.p., tre ulteriori commi.

Modifica dell'art.
159 c.p.

Il primo di tali commi aggiuntivi prevede che, in aggiunta ai casi previsti dalla disciplina vigente (*vedi sopra*), il corso della prescrizione resti sospeso:

- **a seguito di sentenza di condanna in primo grado**, anche emessa a seguito di rinvio, a partire dal termine previsto dall'art. 544 c.p.p. per il deposito delle motivazioni della sentenza e **fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi**;
- **a seguito di sentenza di condanna in secondo grado**, anche emessa a seguito di rinvio, a partire dal termine previsto dall'art. 544 c.p.p. per il deposito delle motivazioni della sentenza e **fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi**.

L'art. 544 c.p.p. prevede, al comma 1, che di norma la motivazione sia redatta in camera di consiglio subito dopo il dispositivo. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata della motivazione vi si provvede, ai sensi del comma 2, entro 15 giorni dalla pronuncia. Il comma 3 prevede che qualora la redazione della motivazione sia particolarmente complessa il giudice possa indicare un termine più lungo comunque non superiore a 90 giorni. Il comma 3 prevede che nel caso di separazione dei procedimenti ex art. 533, c. 3-bis, c.p.p. (vale a dire separazione disposta contestualmente alla pronuncia della sentenza quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e sarebbe rimesso in libertà per scadenza dei termini e mancanza di altri titoli) sia redatta motivazione distinta per ciascun procedimento, con precedenza per le sentenze di condanna di imputati in stato di custodia cautelare e raddoppio del termine di cui al comma 3 per le motivazioni cui non è stata accordata precedenza.

Il secondo comma aggiuntivo prevede che **i predetti periodi di sospensione siano comunque computati ai fini della prescrizione** se la sentenza del grado successivo ha **prosciolto l'imputato**, ha **annullato la sentenza di condanna** nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o **ne ha dichiarato la nullità** ex art. 604, c. 1, 4 e 5-bis, c.p.p. (vale a dire difetto di contestazione quando vi è stata condanna per un fatto diverso o è stata applicata una circostanza aggravante a fatto speciale o che comporti una pena di specie diversa; nullità assoluta o non sanata da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado; nullità della dichiarazione di assenza dell'imputato per mancanza dei presupposti).

Il terzo comma aggiuntivo prevede che se durante i predetti termini di sospensione si verifica un'ulteriore causa di sospensione (di quelle previste dalla disciplina vigente) **i termini sono prolungati per il periodo corrispondente**.

L'**articolo 2** abroga l'art. 161-bis c.p.p. relativo alla **cessazione della prescrizione a seguito di sentenza di primo grado**.

Abrogazione
dell'art. 161-bis
c.p.

Si ricorda, al riguardo, che il secondo comma dell'art. 159, come sostituito dalla L. 3 /2019, prevedeva che il corso della prescrizione rimanesse sospeso dalla sentenza di primo grado o dal

decreto di condanna fino alla data della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna.

La L. 134/2021 ha abrogato tale comma e ha contestualmente introdotto l'art. 161-bis.

La L. 134/2021 ha altresì introdotto l'art. 344-bis c.p.p., che prevede l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Tale articolo prevede che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di 2 anni e del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituiscono cause di improcedibilità dell'azione penale (si tratta di termini corrispondenti a quelli di ragionevole durata del processo previsti dalla L. 89/2001 per i rispettivi gradi di giudizio). I predetti termini possono essere prorogati nel caso di giudizi particolarmente complesso o per reati di particolare gravità.

Contenuto dell'AC 1036

La proposta di legge **AC 1036** consta di un **unico articolo** che reca un unico comma.

In particolare, il **comma 1, lett. a**, modifica l'**art. 158, primo comma, c.p. sopprimendo il riferimento**, nel computo della decorrenza del termine della prescrizione, al **reato continuato**.

Modifica dell'art. 158 c.p.

Il testo dell'art. 158, primo comma, risultante dalla modifica proposta prevede, dunque, che il termine decorra dalla consumazione del reato nel caso di reato consumato, dalla cessazione dell'attività del colpevole nel caso di reato tentato e dalla cessazione della permanenza nel caso di reato permanente. Nella formulazione risultante dalla modifica non è pertanto previsto alcun riferimento al reato continuato.

Viene in tal modo ripristinato il **testo vigente prima dell'entrata in vigore della L. 3/2019**.

Il comma 1, **lett. b., numero 1**, modifica l'**art. 159 c.p.** negli stessi termini previsti dall'art. 1 dell'AC 745 (*vedi sopra*).

Modifiche dell'art. 159 c.p.

Il comma 1, **lett. b, numero 2**, apporta un'ulteriore modifica all'art. 159 c.p., prevedendo l'inserimento, dopo il secondo comma, di un comma volto a regolare la sospensione della prescrizione nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 420-*quater* c.p.p. per **mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato**, stabilendo che **la durata della sospensione non può eccedere i termini previsti dall'art. 161, secondo comma, c.p.**

In tal modo viene ripristinato il testo che era stato abrogato dalla L. 134/2021. L'art. 1, comma 1, lett. i, n. 2 del D. Lgs. 150/2022 ha successivamente introdotto un comma (attuale terzo) che prevede la sospensione della prescrizione nel caso di sentenza di non doversi procedere *ex art. 420-quater* c.p.p. fino al momento in cui è rintracciato l'imputato, prevedendo che in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'art. 157.

Per effetto della proposta in commento viene ripristinata la precedente previsione per effetto della quale, nel caso di sospensione del procedimento *ex art. 420-quater* c.p.p., la durata della sospensione non può superare i termini previsti dall'art. 161, secondo comma, c.p. (senza peraltro abrogare la disposizione introdotta dal D. Lgs. 150/2022).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 161, secondo comma, c.p. l'interruzione della prescrizione non può in ogni caso comportare l'aumento di più di 1/4 del tempo necessario a prescrivere. In via di eccezione, l'aumento del tempo necessario a prescrivere non può superare la metà del tempo ordinario per:

- una serie di reati contro la pubblica amministrazione: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater*); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320); pene per il corruttore (art. 321 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri limitatamente ai delitti già richiamati (art. 322-bis); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis);

- recidiva aggravata dalle circostanze di cui all'art. 99, co. 2.

L'aumento del tempo necessario a prescrivere non può superare di più di 2/3 il tempo ordinario in caso di recidiva reiterata; non può superare di più del doppio il tempo ordinario nei casi di delinquente abituale o professionale (artt. 102, 103 e 105 c.p.).

Tali limiti agli effetti dell'interruzione non si applicano ai delitti di competenza della procura distrettuale *ex art. 51, comma 3-bis* e *comma 3-quater* c.p.p.

Si valuti l'opportunità di coordinare la modifica introdotta dalla lett. b, numero 2, in commento con il vigente terzo comma dell'art. 159 c.p. (aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. i, n. 2 del D. Lgs. 150/2022).

Il comma 1, **lett. c**, modifica l'**art. 160 c.p.** al fine di prevedere quale ulteriore **causa di interruzione della prescrizione la sentenza di condanna o il decreto di condanna**. Conseguentemente, la **lett. d** dispone l'**abrogazione dell'art. 161-bis c.p.** relativo alla cessazione della prescrizione a seguito di sentenza di primo grado.

Modifica dell'art. 160 e abrogazione dell'art. 161-bis c.p.

Si ricorda, al riguardo, che il secondo comma dell'art. 159, come sostituito dalla L. 3 /2019, prevedeva che il corso della prescrizione rimanesse sospeso dalla sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna.

La L. 134/2021 ha abrogato tale comma e ha contestualmente introdotto l'art. 161-bis.

La L. 134/2021 ha altresì introdotto l'art. 344-bis c.p.p., che prevede l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Tale articolo prevede che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di 2 anni e del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituiscano cause di improcedibilità dell'azione penale (si tratta di termini corrispondenti a quelli di ragionevole durata del processo previsti dalla L. 89/2001 per i rispettivi gradi di giudizio). I predetti termini possono essere prorogati nel caso di giudizi particolarmente complesso o per reati di particolare gravità.